

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA METODOLOGIA DI LAVORO E DEL RAPPORTO DI LAVORO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DEL REGOLAMENTO DI SERVIZIO E DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 142/2001

PREMESSA

Il presente Regolamento

- ✓ ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di servizio, disciplina l'organizzazione e la metodologia di lavoro che la Società cooperativa denominata "**Gruppo ormeggiatori e barcaioli dei porti di Trapani, Marsala e Mazara del Vallo srl**", di seguito "Gruppo", adotta per rendere con efficienza i servizi di ormeggio e battellaggio.
- ✓ ai sensi dell'art. 6 della legge n.142/2001 disciplina tutte le condizioni normative ed economiche relative alla prestazione dell'attività lavorativa da parte dei soci lavoratori per il raggiungimento degli scopi sociali, intendendosi per soci lavoratori quelli di cui all'art. 6 dello Statuto sociale.

In particolare, disciplina l'attività ed i rapporti interni fra i componenti del "Gruppo", per meglio precisare i ruoli ordinari, gli incarichi direttivi e le responsabilità in capo a ciascuno di essi e definisce e disciplina la tipologia dei rapporti di lavoro che, come ulteriori rapporti contrattuali rispetto al rapporto associativo, i soci lavoratori instaurano con il "Gruppo".

TITOLO I

CARICHE SOCIALI ED INCARICHI TECNICI

Art. 1 – Società Cooperativa

Gli ormeggiatori iscritti nel Registro tenuto dal Comandante del porto di Trapani, si costituiscono in Società cooperativa ai sensi dell'art. 14, comma 1 *quinquies*, della legge 84/94, di seguito "Gruppo".

Alla data di approvazione del presente Regolamento, la consistenza numerica del "Gruppo ormeggiatori e barcaioli dei porti di Trapani, Marsala e Mazara del Vallo srl" è di 9 unità.

Gli Ormeggiatori, all'atto della loro iscrizione nel Registro, devono accettare integralmente il presente Regolamento.

Art. 2 – Cariche Sociali

Fermo restando quanto stabilito all'art. 26 dello Statuto in materia di Organi Sociali, sono previste le seguenti cariche sociali:

- a) Il Presidente ed il Vice Presidente;
- b) Il Consiglio, composto dal Presidente e dal Vice Presidente (quali membri di diritto) e da un Consigliere.

Art. 3 - Candidature alle cariche sociali

Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati dal Comandante del porto di Trapani su designazione dell'Assemblea ordinaria. Il Consigliere viene eletto dall'Assemblea ordinaria. Sono candidati tutti gli ormeggiatori/barcaioli che, alla data delle votazioni, risultano iscritti nel Registro previsto dall'articolo 14 comma 1 *quinquies* della legge n. 84/94.

Art. 4 **Votazione per rinnovo cariche sociali**

L'Assemblea ordinaria per il rinnovo delle cariche sociali è convocata dal Consiglio di Amministrazione. L'avviso di convocazione dovrà essere affisso presso la sede sociale e comunicato ai soci mediante lettera raccomandata, anche a mano, ovvero tramite le altre modalità previste dall'art. 27 dello Statuto sociale, **almeno otto giorni prima della convocazione dell'Assemblea**. L'Assemblea si svolge nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 33 dello Statuto sociale. È esclusa, per i soci aventi diritto al voto, la possibilità di conferire delega. Le operazioni di voto avvengono nella Sede sociale.

Come previsto dall'ultimo comma dell'art. 32 dello Statuto sociale, **viene invitato a partecipare ai lavori dell'Assemblea, peraltro senza diritto di voto, il rappresentante dell'Autorità Marittima localmente competente** che può delegare un suo rappresentante.

Le schede per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione sono preventivamente vidimate dall'Autorità Marittima. Le schede dovranno riportare i nomi di tutti coloro che possono essere eletti, vale a dire tutti gli ormeggiatori/barcaioli che, alla data delle votazioni, risultano iscritti nel Registro previsto dall'articolo 14 comma 1 *quinquies* della legge n. 84/94.

In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti almeno metà più uno degli ormeggiatori/barcaioli aventi diritto al voto. L'elezione è valida se abbiano partecipato alla votazione almeno metà più uno degli ormeggiatori/barcaioli aventi diritto al voto.

In caso di mancato raggiungimento dei quorum, l'Assemblea, come in precedenza previsto dallo "*avviso di convocazione*", procederà in seconda convocazione almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. **In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli ormeggiatori/barcaioli aventi diritto al voto presenti.**

Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto. Ad ogni socio presente è consegnata una scheda per ognuna delle cariche da nominare/designare. L'urna resterà aperta per tutto il periodo fissato dall'Assemblea. Alla chiusura dell'urna, si procede, a cura dei due scrutatori nominati dall'Assemblea, allo scrutinio. **Al termine dello scrutinio, sono designati alla carica di Presidente o Vice Presidente o eletti alla carica di Consigliere coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti di preferenza, fra quelli espressi dai soci presenti in Assemblea, per quella carica.**

I designati/eletti, seduta stante devono accettare la carica. In caso di elezione in più cariche comunicano la carica per la quale optano. In questo caso, è eletto alla carica vacante il secondo ormeggiatore/barcaiolo che abbiano ottenuto il maggior numero di voti di preferenza e così via.

I risultati delle votazioni, assieme alle dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno di eventuali soci dissenzienti, saranno riassuntati, a cura del segretario nominato dall'Assemblea, in apposito "*processo verbale*" da trascriversi nel "*Registro adunanze e deliberazioni dell'Assemblea*" e tempestivamente comunicati per iscritto all'Autorità Marittima.

Art. 5 - Presidente

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere ridesignato. Il Presidente:

- **regola lo svolgimento del servizio**, conformemente alle disposizioni impartite dai Comandanti dei porti;
- **cura l'esatta applicazione delle tariffe** relative alle prestazioni del "Gruppo";
- **controlla altresì che le prestazioni vengano prontamente rese**, con i riconosciuti standard di efficienza e funzionalità, coerentemente alle norme di sicurezza.

D'intesa con il Responsabile alla manutenzione, accerta che i mezzi nautici in dotazione al "Gruppo", siano efficienti e pronti ogni qualvolta siano richiesti nell'ambito delle prestazioni d'ormeggio o di ogni altra operazione di emergenza che il "Gruppo" dovesse fronteggiare.

Ove previsto delle vigenti disposizioni di legge, nomina:

- **il medico competente sulla base di precisi criteri tecnici e professionali,**
- **un responsabile alla sicurezza sui luoghi di lavoro (R.S.P.P.)** previsto dal decreto legislativo n.81/08 e successive modificazione ed integrazioni e ne comunica il nominativo al Comandante del Porto.

Il Presidente ha l'obbligo di rapportare al Comandante del porto tutte le circostanze di maggior rilievo concernenti il servizio di ormeggio e di battellaggio, e gli eventi straordinari che possano verificarsi in tutte le circostanze che vedono impegnati gli Ormeggiatori.

Il Presidente, previo assenso del Comandante del Porto, può impegnare il "Gruppo" in qualsiasi altra attività tecnico-nautica cui gli ormeggiatori/barcaioli hanno titolo e abilitazione.

Il Presidente deve curare che i singoli Ormeggiatori/barcaioli osservino le disposizioni di Legge ed i Regolamenti ed è tenuto a mantenere l'ordine e la disciplina degli addetti al servizio per i quali risponde direttamente al Comandante del porto.

Egli è responsabile nei confronti del Comandante del porto di ogni materia relativa all'attività tecnica, organizzativa e sociale del "Gruppo" nell'ambito delle norme legislative e dei regolamenti.

Egli deve compiere tutto ciò che ritiene utile per il buon andamento del "Gruppo" e per l'ulteriore miglioramento e sviluppo del medesimo.

Fra le prerogative attribuibili al Presidente, rientra, d'intesa con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), l'addestramento dei nuovi Ormeggiatori/barcaioli nell'applicazione pratica dell'arte marinara, attraverso esercitazioni che simulino al meglio le condizioni in cui gli Ormeggiatori/Barcaioli possono trovarsi nelle varie particolarità del servizio.

Il Presidente, in quanto responsabile dell'organizzazione generale relativamente ai profili amministrativi e tecnico-operativi, **percepisce, oltre a quanto previsto per gli altri ormeggiatori, una percentuale di maggiorazione del 10% dell'imponibile previdenziale annuo (Indennità di carica) o la diversa misura determinata dall'Assemblea nell'esercizio delle proprie competenze così come stabilito dall'articolo 28, comma 5, dello Statuto sociale;** 1/12 di tale indennità è erogato per ogni mese di calendario.

Art. 6 - Vice Presidente

Il Vice Presidente collabora con il Presidente nell'esercizio del suo mandato. Dura in carica 3 (tre) anni e può essere ridesignato. Sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 7 - Responsabile servizio di prevenzione e sicurezza sul lavoro

E' nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica un triennio.

Al responsabile della sicurezza sono demandati i compiti previsti per legge e deve :

- **Migliorare la sicurezza delle condizioni di lavoro negli approdi o in parti di essi;**
- **Avere con il Presidente uno stretto rapporto di collaborazione, riferendogli tutto ciò che ritiene opportuno, relativamente al proprio ruolo;**
- **Controllare che i dispositivi di protezione individuali vengano diligentemente e correttamente impiegati;**

- Addestrare i nuovi Ormeggiatori/Barcaioli in tutto ciò che è prevenzione e sicurezza nell'ambiente di lavoro;
- Avere cura di segnalare immediatamente eventuali pericoli o inefficienze che possano compromettere la sicurezza dei lavoratori, dell'ambiente e delle infrastrutture portuali;
- Addestrare i nuovi assunti nell'applicazione pratica dell'arte marinara, attraverso esercitazioni che simulino al meglio le condizioni in cui gli ormeggiatori/barcaioli possono trovarsi nelle varie particolarità del servizio;
- **Rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi e comportamenti atti a prevenire i danni derivanti dai rischi predetti;**
- Vigilare ed esigere che i lavoratori utilizzino correttamente le dotazioni antinfortunistiche segnalando inoltre, al Presidente, le eventuali mancanze con un verbale debitamente firmato.

Art. 8 - Responsabile dei mezzi di servizio e delle dotazioni tecniche e del sistema gestione qualità sicurezza ambiente¹

Sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e durano in carica, di norma, un triennio. La durata dell'incarico, per un miglior coordinamento e per il raggiungimento di migliori risultati, coincide con quelle relative alle cariche Sociali, con le quali i responsabili dei mezzi si rapportano costantemente.

Considerata l'importanza del ruolo, ed il rischio di ricadute negative sulla qualità del servizio in caso di inaffidabilità, i Responsabili di cui al presente articolo sono individuati fra coloro che nel corso degli anni abbiano dimostrato disponibilità incondizionata allo svolgimento dell'incarico ed una adeguata competenza tecnica.

Con la delibera di nomina, **il Consiglio di Amministrazione determina l'eventuale indennità di funzione da riconoscere mensilmente ai responsabili** per l'aggravio di lavoro e responsabilità loro assegnato.

L'azione dei Responsabili è finalizzata al controllo ed alla manutenzione ordinaria di tutti i mezzi in dotazione al "Gruppo" e al mantenimento delle certificazioni, nella fattispecie, in modo esemplificativo e non esaustivo, ai Responsabili sono affidati i seguenti compiti:

- **Curare le schede di manutenzione, lo scadenziario dei mezzi nautici e degli apparati e dotazioni di bordo;**
- **Programmare e dirigere lavori ordinari e straordinari sui mezzi nautici**, impiegando, quando possibile, che abbiano le competenze e si rendano disponibili;
- Programmare e controllare i lavori ai mezzi nautici quando effettuati da ditte esterne;
- Curare le schede di manutenzione, lo scadenziario dei mezzi terrestri e degli apparati di cui gli stessi sono dotati;
- Programmare e dirigere lavori ordinari di manutenzione sui mezzi terrestri, impiegando, quando possibile, ormeggiatori di comprovata capacità, che si rendessero disponibili;
- Programmare e verificare i lavori ai mezzi terrestri quando effettuati da ditte esterne;
- Curare la corretta comunicazione con l'ANGOPI nel rispetto delle procedure previste dal Sistema Qualità/Sicurezza/Ambiente;

Relativamente all'impiego di ormeggiatori/barcaioli per la manutenzione in proprio dei mezzi

nautici e terrestri, allo scopo di realizzare economie nell'interesse generale, **il Consiglio di Amministrazione può stabilire le modalità per remunerare coloro che si rendano disponibili ad eseguire i lavori di manutenzione ordinaria.**

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DEL "GRUPPO"

Art. 9 - Profili generali

Per la organizzazione aziendale, si fa riferimento al "Mansionario dei ruoli" contenuto nel Manuale della qualità UNI EN ISO 9001:2015

Per quanto riguarda l'organizzazione dell'attività sociale, in particolare, si rinvia al **"Regolamento per il servizio di ormeggio e battellaggio nei porti e nelle rade di Trapani, Marsala e Mazara del Vallo"** reso esecutivo con ordinanza della Capitaneria di porto di Trapani n. 62 del 21.12.2018, attesa la natura di servizio di interesse generale di tale attività.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad informare preventivamente i soci lavoratori, in assemblea convocata a norma dello Statuto Sociale, nei casi di:

- a. modificazione degli organigrammi e della struttura gerarchica del "Gruppo";
- b. **adozione di scelte di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o di investimento di particolare rilevanza**, o comunque tali da incidere sulle modalità di svolgimento dell'attività aziendale nel suo complesso o sull'assetto dei reparti, degli uffici.

Nei casi in cui, per oggettiva esigenza di tempestività, riservatezza od urgenza, i meccanismi di partecipazione suddetti non possano essere attivati preventivamente è fatto comunque obbligo al Consiglio di Amministrazione di farne oggetto di discussione con i soci nel più breve tempo possibile.

L'attività degli ormeggiatori/barcaioli è strettamente collegata con la sicurezza della navigazione in ambito portuale e dell'approdo.

Tenuto conto della universalità del servizio che deve essere garantito per 24 ore al giorno e per 365 giorni l'anno, ciascun "Gruppo" determina, con riferimento al proprio organico e alle esigenze operative e ferme restando le disposizioni al riguardo impartite dai Comandanti dei porti, la propria turnistica.

Si rende quindi necessario assicurare una elevata flessibilità, volendo comunque temperare le esigenze del servizio e quelle degli ormeggiatori. Parimenti **l'avviamento al lavoro deve essere guidato dal principio perequativo, attivando una rotazione delle prestazioni**, sempreché non ne risulti svantaggiata l'organizzazione del lavoro in senso generale.

Articolo 10 - Turnistica

I turni di lavoro sono a rotazione. Tali turni devono essere affissi all'albo della Sede, tenendo conto della funzionalità del servizio, delle assenze, dei rientri e degli avvicendamenti programmati. **Copia del turno dovrà essere presentata ai relativi Comandanti dei porti che provvederanno al controllo e all'approvazione della turnistica indicata, restituendo copia regolarmente vidimata.**

I turni programmati non possono essere modificati tranne casi di particolare urgenza, per i quali gli avvicendamenti e le sostituzioni devono essere comunicate al Presidente, che informa il Comandante del Porto interessato.

Il turno di servizio deve indicare:

- **la composizione della squadra,**

- **il personale reperibile, quello in riposo, in ferie, gli assenti per malattia o infortunio o in congedo** previsti da disposizione di legge.

La squadra di guardia può richiedere, in ogni circostanza, l'ausilio degli ormeggiatori/barcaioli durante il turno di reperibilità ove ritenga che il personale della squadra in servizio non sia sufficiente a soddisfare le esigenze connesse al servizio.

La dinamica e gli avvicendamenti nella turnistica devono, in ogni circostanza, prevedere un numero di ormeggiatori disponibili coerentemente a quanto definito nella istruttoria tariffaria ministeriale.

In casi di emergenza o per assicurare condizioni di maggior sicurezza, gli ormeggiatori/barcaioli non indicati nella turnistica del servizio - poiché soggetti a riposo - non possono esimersi dall'obbligo di prestare il proprio intervento.

Articolo 11 - Modalità operative

La squadra di guardia:

- **E' responsabile del rifornimento dei mezzi nautici** e terrestri del "Gruppo";
- **Informa il Presidente di eventuali non conformità o anomalie** verificatesi durante il proprio turno;
- **Informa, altresì, il Responsabile di cui all'Art. 8 di eventuali anomalie riscontrate nei mezzi di lavoro;**
- **Dispone l'eventuale impiego del personale reperibile o di riposo;**
- **Cura la tenuta dei Registri** movimenti e le schede giornaliere di manutenzione relative al sistema qualità, sicurezza, ambiente;
- **Compila e controlla i buoni per i servizi resi**, avendo cura di annotare correttamente le caratteristiche della nave, gli orari di inizio e fine della prestazione, provvedendo a far firmare il buono di servizio dal Comandante della nave o dagli Ufficiali addetti. Si assicura altresì che il buono contenga i dati richiesti per la fatturazione e per altri dati statistici;
- Informa la squadra montante di tutto ciò che può essere utile allo svolgimento dell'attività, aggiornandola sulla dinamica dei movimenti portuali, e relativamente ad altre informazioni di carattere generale.

È fatto assoluto divieto di abbandonare il servizio fino a quando la squadra montante non si sia presentata in sede, per la sua sostituzione.

Allo scopo di soddisfare le esigenze operative descritte, ogni ormeggiatore è dotato di specifico telefono mobile, il cui numero è riportato in un apposito elenco, custodito in Sede, di rapida consultazione da parte dell'operatore telefonico.

Per un miglior coordinamento tecnico-operativo, ogni ormeggiatore in servizio è dotato di apposito apparato radio portatile, sintonizzato in VHF, nei canali di lavoro.

Art. 12 - Doveri degli Ormeggiatori

Atteso che il "Gruppo" persegue l'eccellenza nelle sue operazioni e poiché contribuisce a proteggere l'ambiente e a svolgere una funzione a favore della generale sicurezza della navigazione e dell'approdo, oltre a quanto previsto **all'Art. 11 del Regolamento di servizio**, e tenuto conto delle caratteristiche dei porti di Trapani, Marsala e Mazara del Vallo, gli ormeggiatori sono tenuti a:

- a) **Comunicare al "Gruppo", al Presidente e tenere aggiornata l'indicazione del domicilio ed i contatti telefonici fissi e mobili**, ai fini della propria reperibilità;
- b) Trattenersi dall'usare un linguaggio volgare, o esprimere commenti che risultino

- inappropriati o non desiderabili sulla base delle regole di condotta del "Gruppo", o che potrebbero offendere il destinatario e/o danneggiare l'immagine del "Gruppo" stesso;
- c) Non assumere durante il lavoro alcool o altre sostanze che possano alterare l'equilibrio psico-fisico e presentarsi sobri a lavoro;
 - d) Non divulgare notizie riservate, attinenti al "Gruppo", specie quando possono arrecare pregiudizio ad esso;
 - e) Non utilizzare i social network con la pubblicazione di documenti, video e fotografie lesive dell'immagini del "Gruppo" o dell'intera categoria.

Art. 13 – Formazione e aggiornamento professionale

Coerentemente agli indirizzi promossi dall'A.N.G.O.P.I., il "Gruppo" riconosce l'importanza della formazione professionale, oltreché in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, anche al fine della preparazione e valorizzazione professionale dei singoli ormeggiatori, che sono obbligati peraltro a frequentare il progetto di formazione continua.

In questo senso la formazione sarà finalizzata a:

- consentire agli ormeggiatori di acquisire conoscenze specifiche in grado di meglio rispondere alle esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche ed organizzative intervenute sulle navi, sul locale approdo e nei mezzi tecnici in dotazione al "Gruppo";
- rispondere ad effettive necessità di aggiornamento degli ormeggiatori, onde prevenire l'insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale rispetto al ruolo di presidio con obblighi di sicurezza che il "Gruppo" ricopre nel porto.

Sulla base dell'esigenza ora indicata, saranno utilizzate allo scopo risorse economiche specifiche.

Art. 14 - Dispositivi di Protezione individuale

Gli Ormeggiatori sono tenuti a curare la buona conservazione dei dispositivi di protezione individuale. Ciò premesso il "Gruppo" fornisce a tutti gli Ormeggiatori le seguenti dotazioni personali antinfortunistiche e di lavoro:

- Giubbotto salvagente autogonfiabile;
- Guanti da lavoro in materiale impermeabile;
- Scarpe antidrucciolo antinfortunistiche;
- Apparato radio portatile VHF;
- Cappotte (in gomma o in plastica o in altri materiali);
- Copricapo;
- Elmetti protettivi/caschetti;
- Stivali a mezza gamba;
- Indumenti con il logo sociale (tute - giubbotti - maglioni - maglietta ecc.);
- Coltello da marinaio.

Art. 15 - Obblighi generali degli Ormeggiatori per la sicurezza sul lavoro

Gli ormeggiatori hanno i seguenti doveri:

- a) Rispettare le misure disposte dal "Gruppo" ai fini della sicurezza individuale e collettiva;**
- b) Osservare tutte le norme peculiari all'attività d'ormeggio;
- c) Utilizzare con cura e indossare rigorosamente i mezzi di protezione predisposti o forniti dal "Gruppo";**
- d) Accertare la perfetta efficienza nonché attenersi a tutte le norme d'uso proprie di ciascun mezzo loro affidato;**
- e) Segnalare immediatamente le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di

protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;

- f) **Comunicare tempestivamente ai responsabili guasti, avarie ai mezzi di servizio, affinché si possa rapidamente ripristinare l'efficienza;**
- g) Non compiere iniziative, operazioni o manovre azzardate che non siano di propria competenza e che potrebbero compromettere la sicurezza propria o di altre persone.
- h) Non devono usare sul luogo di lavoro indumenti personali o abbigliamento che in relazione alla natura del servizio di ormeggio costituiscano pericolo per l'incolumità personale;
- i) Sottobordo devono tenere un contegno corretto, astenendosi in modo assoluto e dal compiere qualsiasi atto che possa distrarre o recare danno ai colleghi di lavoro;
- j) Sono tenuti a svolgere il proprio lavoro sempre con la massima attenzione, ma in particolar modo nelle condizioni avverse e durante le ore notturne;
- k) L'attività d'ormeggio richiede di norma l'intervento contemporaneo di due o più persone, occorre pertanto operare in stretto collegamento per evitare condizioni di pericolo conseguenti a malintesi o manovre intempestive.

ART. 16 – Rapporti di lavoro instaurabili

Conformemente a quanto previsto dall'**articolo 6, comma 1 dello Statuto Sociale**, ciascun **socio lavoratore deve instaurare con il "Gruppo" esclusivamente un rapporto di lavoro subordinato.**

Anche per i soci lavoratori ammessi al "Gruppo" prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento si conferma che i rapporti di lavoro con essi instaurati hanno natura esclusivamente subordinata.

Il rapporto di lavoro deve essere stipulato in forma scritta: al momento dell'instaurazione il "Gruppo" consegnerà al socio un atto contenente la disciplina della sua prestazione lavorativa nonché copia del presente Regolamento.

Tale atto contiene gli elementi previsti dalle norme di legge vigenti in materia.

ART. 17 – Organizzazione aziendale del "Gruppo"

Per la organizzazione aziendale, si fa riferimento al "Mansionario dei ruoli" contenuto nel Manuale della qualità UNI EN ISO 9001:2015

Per quanto riguarda l'organizzazione dell'attività sociale, in particolare, si rinvia al **"Regolamento per il servizio di ormeggio e battellaggio nei porti e nelle rade di Trapani, Marsala e Mazara del Vallo"** reso esecutivo con ordinanza della Capitaneria di porto di Trapani **n. 62 del 21.12.2018**, attesa la natura di servizio di interesse generale di tale attività.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad informare preventivamente i soci lavoratori, in assemblea convocata a norma dello Statuto Sociale, nei casi di:

- a. modificazione degli organigrammi e della struttura gerarchica del "Gruppo";
- b. **adozione di scelte di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o di investimento di particolare rilevanza**, o comunque tali da incidere sulle modalità di svolgimento dell'attività aziendale nel suo complesso o sull'assetto dei reparti, degli uffici.

Nei casi in cui, per oggettiva esigenza di tempestività, riservatezza od urgenza, i meccanismi di partecipazione suddetti non possano essere attivati preventivamente è fatto comunque obbligo al Consiglio di Amministrazione di farne oggetto di discussione con i soci nel più breve tempo possibile.

ART. 18 – Condizioni per l'instaurazione del rapporto ulteriore di lavoro subordinato

Poiché lo svolgimento dell'attività del "Gruppo" richiede prestazioni di lavoro da eseguirsi secondo le disposizioni dettate dal "Gruppo" stesso all'interno della sua organizzazione aziendale, conformemente alle richieste dei Comandanti dei porti, e comunque caratterizzate da subordinazione funzionale del prestatore, a seguito della deliberazione di ammissione, il socio aderisce contestualmente, in forma scritta, alla relativa disciplina contenuta nel presente regolamento.

Pertanto, **con i soci lavoratori addetti alle mansioni di "ormeggiatore/barcaiolo" vengono instaurati esclusivamente rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno**, mentre **con i soci addetti a mansioni tecniche e/o amministrative possono essere instaurati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, sia a tempo pieno sia a tempo parziale.**

ART. 19 – Distribuzione del lavoro

Il Presidente regola l'avviamento e l'avvicendamento al lavoro dei soci in base alle mansioni loro assegnate, con criteri di uniformità nella distribuzione del lavoro e in conformità alle esigenze di questo, tenuto conto delle istruzioni dei Comandanti dei porti.

ART. 20 – Sospensione della prestazione di lavoro

Fermo restando che lo scopo sociale è quello di offrire ai soci la maggior occupazione possibile, si possono comunque verificare, senza oneri o responsabilità a carico del "Gruppo", situazioni in cui i soci non possano prestare con continuità la loro attività lavorativa o che la possano prestare solo ad orario ridotto.

In tali casi, previa la verifica della impossibilità di utilizzare l'istituto della mobilità contrattualmente previsto o gli ammortizzatori sociali vigenti, il Consiglio di Amministrazione del "Gruppo" sia che la sospensione/riduzione sia dovuta obiettive esigenze produttive del "Gruppo" stessa e alla quantità di lavoro in essa disponibile, sia a causa di mancanza o riduzione momentanea o periodica di lavoro, dispone il provvedimento di sospensione/riduzione avendo cura di rispettare un principio di rotazione fra i soci in possesso di equivalenti capacità professionali. Restano esclusi dalla applicazione del presente articolo i casi di cui al precedente art. 10.

Nei casi di cui sopra, la prestazione dell'attività lavorativa resta sospesa o viene ridotta, senza diritto alla retribuzione o con riconoscimento di retribuzione parziale proporzionale al lavoro svolto, fino al momento dell'assegnazione di nuovi incarichi di lavoro.

ART. 21 – CCNL applicabile e trattamento economico

Il trattamento economico complessivo dei soci lavoratori sarà proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato.

Ai soci lavoratori ormeggiatori/barcaioli è riconosciuto un **trattamento economico complessivo derivante dall'applicazione del CCNL per gli ormeggiatori e barcaioli sottoscritto tra A.N.G.O.P.I., LEGACOOP- SERVIZI, e FILT - CGIL, FIT - CISL, UIL/Trasporti**, nel testo vigente e comunque commisurato al volume dei traffici.

Ai soci lavoratori che svolgono mansioni diverse da quelle di ormeggiatore/barcaiolo è riconosciuto **il trattamento economico derivante dall'applicazione del CCNL dei lavoratori dei porti, nel testo vigente sottoscritto da ASSITERMINAL, ASSOLOGISTICA, ASSOPORTI, FISE-UNIPORT e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI.**

In sede di approvazione del bilancio d'esercizio, l'assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione, a titolo di ristoro, di ulteriori trattamenti economici.

Fermo restando che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b) della L. n. 142/2001, **il ristoro non può essere determinato in misura superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi** determinati in base ai precedenti commi del presente articolo, l'assemblea può riconoscere ai soci, a tale titolo, una somma calcolata in misura percentuale sulla retribuzione relativa alle ore di lavoro effettivamente prestato. Per retribuzione deve intendersi quanto è corrisposto ai soci lavoratori in applicazione del CCNL sopra indicato, comprensivi di elementi integrativi individuali, limitatamente alle somme imponibili ai fini contributivi.

Il ristoro può essere riconosciuto mediante:

- **integrazione delle retribuzioni;**
- **aumento gratuito del capitale sociale.**

A tutti i soci lavoratori è, altresì, applicabile la parte normativa dei rispettivi CCNL sopra indicati. Sono fatte comunque salve le condizioni di miglior favore deliberate dall'Assemblea dei Soci e/o dal Consiglio di Amministrazione in merito al riconoscimento di anticipazioni del TFR, erogazioni di buoni pasto, trattamento in caso di malattia e/o infortunio.

ART. 22 – Prestazioni integrative

I soci lavoratori del "Gruppo" possono usufruire, oltre che delle prestazioni di previdenza complementare e assistenza sanitaria integrativa previste dai CCNL indicati all'articolo precedente, delle ulteriori prestazioni garantite dal Fondo bilaterale FONDORMOLI, in particolare quelle relative all'assegno straordinario di sostegno al reddito riconosciuto nel quadro dei processi di incentivazione all'esodo.

In riferimento alla previdenza complementare regolata per i soci ormeggiatori/barcaioli dall'art. 40 del CCNL per gli ormeggiatori e barcaioli e per i soci non ormeggiatori, dall'art. 51 del CCNL per i lavoratori dei porti, la cooperativa applica gli accordi attuativi sottoscritti fra A.N.G.O.P.I. e OO.SS., i quali individuano come fondo pensione PREVIDENZA COOPERATIVA (ex COOPERLAVORO).

ART. 23 Obblighi dei soci-Codice disciplinare

Ai soci lavoratori si applicano le norme disciplinari previste dai rispettivi CCNL.

Le infrazioni disciplinari, le relative sanzioni, nonché le procedure di contestazione delle stesse, sono regolate dalla legge, dallo Statuto e dall'art 8 del contratto collettivo richiamato, relativamente ai soci ormeggiatori/barcaioli; per i soci che non svolgono mansioni di ormeggiatore/barcaiolo, si applica la relativa normativa contenuta nel CCNL dei lavoratori dei porti.

ART. 24 – Configurabilità dello stato di crisi e provvedimenti conseguenti

Il "Gruppo", sulla base di indicatori economico-finanziari (risultato di impresa; fatturato; risultato operativo; indebitamento, ecc.), da cui emerga un andamento a carattere negativo o involutivo dell'attività sociale, può, condivise le motivazioni con il Comandante del Porto localmente competente, dichiarare lo stato di crisi aziendale quando esso derivi da:

- a. contrazione o sospensione dell'attività produttiva derivante da eventi transitori, non imputabili alla "Gruppo";
- b. situazioni temporanee di mercato;
- c. crisi economiche settoriali e locali;

- d. carenza di liquidità finanziaria connessa al documentato, ritardato incasso di crediti maturati.

Nei casi di cui al presente articolo, l'Assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, un piano di crisi aziendale con l'indicazione delle misure ritenute idonee ad affrontare la situazione, al fine di salvaguardare per quanto possibile i livelli occupazionali.

Con riferimento a tutti i settori di attività del "Gruppo" e a tutti i rapporti di lavoro in essa costituiti, il piano può prevedere apporti economici alla soluzione della crisi da parte dei soci lavoratori, anche tramite la riduzione temporanea dei loro trattamenti economici, con priorità per quelli definiti, a titolo di maggiorazione retributiva, a livello aziendale o territoriale, fermo restando che, per l'intera durata di tale piano, non potranno essere riconosciuti ristorni né distribuiti utili ai soci stessi.

Sempre allo scopo di risolvere lo stato di crisi, l'Assemblea può deliberare altri apporti temporanei, economici e non, da parte dei soci lavoratori, sotto forma di disponibilità alla flessibilità temporale nelle prestazioni lavorative, di prestazione di lavoro non retribuito, di svolgimento di mansioni di contenuto professionale diverso od inferiore ovvero in ogni altra forma di apporto ritenuta idonea.

Le misure sopra indicate possono concorrere con le forme di sostegno del reddito e dell'occupazione alle quali il "Gruppo" abbia accesso a norma di legge, avendo cura che i predetti strumenti siano opportunamente coordinati allo scopo di ottenere dai soci apporti sostanzialmente equilibrati. L'Assemblea può differenziare l'applicazione di dette misure a seconda dei settori di attività e dei rapporti coinvolti, nel rispetto, comunque, del principio di trattamento di parità fra i soci.

Nell'applicazione delle misure per la soluzione della crisi approvate dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione può tenere conto di situazioni di particolare difficoltà economica in cui versino taluni soci o di rilevanti impegni economici da loro eventualmente assunti, che dovranno comunque essere oggettivamente comprovati.

ART. 25 - Risoluzione del rapporto di lavoro

Il licenziamento del socio lavoratore per giusta causa o giustificato motivo è regolato dalla legge, dallo Statuto e dal Contratto collettivo; in ogni caso, esso **resta subordinato alla cancellazione dal Registro degli ormeggiatori/barcaioli tenuto dal Comandante del Porto di Trapani.**

ART. 26 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto sociale, alle deliberazioni degli organi sociali, alle disposizioni di legge applicabili nonché agli accordi collettivi in quanto applicabili.

ART. 27 – Decorrenza degli effetti del Regolamento

Il presente Regolamento interno, **approvato dall'Assemblea in data 23 ottobre 2019** entra in vigore dal giorno del suo **recepimento da parte del Comandante del Porto di Trapani.** Esso abroga e sostituisce i precedenti Regolamenti interni in materia.

ART. 28 – Modifica Regolamento

Il presente Regolamento interno può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze stabilite dallo Statuto sociale. Le modifiche al Regolamento, qualora approvate nelle modalità indicate nel precedente comma, devono ottenere la successiva approvazione del Comandante del Porto di Trapani.

Trapani, **23 ottobre 2019**